



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5 marzo 2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.R. del 12.2.2021 con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la l. 21.12.1999, n. 508, di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO il d.P.R. 28.2.2003, n. 132, recante “Regolamento sui criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

VISTO il d.P.R. 8.7.2005, n. 212, “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica”;

VISTO il d.l. 10.11.2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modifiche, dalla l. 9.1.2009, n. 1, e in particolare l’art. 3-*quinquies*, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico-disciplinari, anche gli obiettivi formativi;

VISTO il d.m. 3.7.2009 con il quale sono stati definiti i settori artistico – disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di belle arti;

VISTO il d.m. 30.9.2009 (prot. n. 123), che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello delle Accademie di belle arti;

VISTO il d.m. 23.11.2009 (prot. n. 158), con il quale, in applicazione dell’art. 6, co. 3, del d.P.R. n. 212/2005, è stata definita in relazione ai crediti da conseguire da parte degli studenti delle Accademie di Belle Arti, la frazione dell’impegno orario che deve essere riservata alle diverse tipologie dell’offerta formativa;

VISTO l’art. 3 della l. n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il comma 1, lettera *d*) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

VISTO l’art. 11, del d.P.R. n. 212/2005, il quale prevede che:
- co. 1: fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’art. 2, co. 7, lettera *g*), della citata l. n. 508/1999, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e



Il Ministro dell'università e della ricerca

coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;

- co. 2: l'autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;

CONSIDERATO che il CNAM, è decaduto il 15 febbraio 2013 e non è stato ricostituito;

VISTO l'art. 1, co. 27, della l. n. 107/2015, il quale prevede che, nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del CNAM, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'art. 3, co. 1, della l. n. 508/1999, sono perfetti ed efficaci;

CONSIDERATA l'esigenza delle istituzioni di introdurre nuovi corsi di studio o, anche, di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo livello già approvati dal Ministero;

VISTO il decreto dipartimentale 19.10.2015 (prot. n. 2326), integrato con il decreto 2.11.2015 (prot. n. 2454), con il quale è stata costituita una apposita Commissione con il compito di svolgere "le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi AFAM delle Istituzioni di cui all'art. 1 della L. n. 508/1999 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 212/2005";

VISTO il d.m. 14.7.2011 (prot. n. 94), con cui l'Istituto denominato Accademia di Costume e Moda di Roma è stato autorizzato all'attivazione del corso accademico di primo livello in "Costume e moda" nonché al rilascio dei relativi titoli di diploma;

VISTE le note direttoriali del 13.03.2020 (prot. n. 7973), con cui sono stati dettati criteri e modalità per la presentazione delle istanze di accreditamento e modifica dei corsi di diploma accademico di primo livello e secondo livello per l'a.a. 2020/2021, e le note direttoriali, rispettivamente del 22.04.2020 (prot. n. 10421) e del 28.05.2020 (prot. n. 13759), con le quali è stato prorogato al 29.05.2020 e infine al 22.06.2020 il termine per la presentazione di dette proposte di accreditamento e modifica dei corsi;

VISTA l'istanza del 31.3.2020 (prot. n. 02/20), acquisita agli atti del procedimento *de quo*, attraverso il relativo caricamento sul portale telematico dedicato CINECA, con la quale l'Istituto denominato Accademia di Costume e Moda di Roma ha chiesto l'attivazione del nuovo corso accademico di primo livello in "Fashion design management", poi rinominato "Sistema del prodotto moda";

VISTE le delibere del Consiglio Accademico del 26.11.2019 e del Consiglio di Amministrazione del 19.12.2019 dell'Istituto denominato Accademia di Costume e Moda di Roma di approvazione alla proposta di nuova attivazione del corso accademico di primo livello in "Fashion design management", poi rinominato "Sistema del prodotto moda";

VISTA l'attestazione del 31.3.2020 (prot. n. 02/20), con la quale il Presidente dell'Istituto denominato Accademia di Costume e Moda di Roma dichiara che l'attivazione del sopra citato corso non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTA la nota del 27.7.2020, prot. n. 2334/2020, assunta, in data 28.7.2020, al prot. DGSINFS n. 19858, con la quale l'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), ha comunicato il parere positivo, reso dal Consiglio Direttivo nella seduta del 23.7.2020, in ordine all'istanza di accreditamento del nuovo corso accademico di primo livello in *"Fashion design management"*, poi rinominato *"Sistema del prodotto moda"*, presentata dall'Istituto denominato Accademia di Costume e Moda di Roma per l'anno accademico 2020/2021;

VISTO il verbale n. 56 del 3.09.2020 della Commissione tecnica di valutazione degli ordinamenti didattici AFAM, nel quale quest'ultima ha espresso parere contrario alla proposta di nuova attivazione del corso di diploma accademico di primo livello *"Fashion design management"*, *"in quanto mancano del tutto tra le caratterizzanti le discipline riferibili all'orientamento didattico del corso presente nella denominazione"*;

VISTA la nota del 23.9.2020, prot. DGSINFS n. 25714, di notifica della *"comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda"*, ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/90, avente ad oggetto la trasmissione del sopra citato parere negativo;

VISTA la nota dell'1.10.2020 (prot. n. 03/20), assunta in data 2.10.2020 al prot. DGSINFS n. 26640, con la quale l'Istituto denominato Accademia di Costume e Moda di Roma ha fornito riscontro alla suddetta richiesta di controdeduzioni;

VISTO il verbale n. 58 del 9.10.2020 della Commissione tecnica di valutazione degli ordinamenti didattici, nel quale quest'ultima ha confermato il parere contrario alla proposta di nuova attivazione del corso di diploma accademico di primo livello in *"Sistema del prodotto moda"*, *"in quanto pur essendo stato modificato il titolo del corso, mancano la disciplina relativa alla lingua inglese e le attività a libera scelta dello studente"*;

VISTA la nota del 6.11.2020 (prot. DGSINFS n. 30683) con la quale la DGSINFS ha proposto alla Commissione la possibilità di riesaminare il secondo parere;

VISTO il verbale n. 60 del 9.11.2020 della Commissione tecnica di valutazione degli ordinamenti didattici, nel quale quest'ultima ha espresso parere positivo subordinato alle condizioni: *"1) della variazione dell'offerta formativa con attribuzione di almeno 10 CFA ad attività a libera scelta ex art. 9, comma 4 del DPR 212/2005 e ex D.M. 123/2009, non assoggettate ad alcun riferimento a settori disciplinari o attività formative preordinate; 2) dell'attribuzione di un numero congruo di CFA da destinare all'acquisizione e all'accertamento di competenze linguistiche"*;

VISTA la nota del 15.2.2021, prot. DGSINFS n. 4266, di comunicazione all'Istituto del sopra citato parere positivo condizionato;

VISTA la nota del 19.2.2021, n. 02/21, assunta in data 19.2.2021 al prot. DGSINFS n. 4797, nella quale l'Istituto denominato Accademia di Costume e Moda di Roma riscontrava le richieste formulate dalla Commissione tecnica di valutazione degli ordinamenti didattici nel verbale n. 60;

VISTO il verbale n. 66 del 22.2.2021 della Commissione tecnica di valutazione degli ordinamenti didattici, nel quale quest'ultima ha espresso in via definitiva parere positivo alla proposta di nuova attivazione corso del diploma accademico di primo livello in *"Sistema del prodotto moda"*;



Il Ministro dell'università e della ricerca

RITENUTO pertanto di autorizzare l'attivazione del nuovo corso accademico di primo livello in "Sistema del prodotto moda" da parte dell'Istituto denominato Accademia di Costume e Moda di Roma;

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 2020/2021, l'Istituto denominato Accademia di Costume e Moda di Roma, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005, è autorizzato ad attivare, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, il corso accademico di primo livello in:

"Dipartimento di progettazione e arti applicate" - "Scuola di progettazione artistica per l'impresa" (DAPL 06) – corso di "Sistema del prodotto moda".

2. L'ordinamento didattico del corso accademico, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti nell'allegato piano di studio, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

L'ordinamento didattico, così integrato, è adottato con decreto del Direttore dell'Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co. 2, d.P.R. n. 212/2005.

Art. 3

L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso, a norma dell'art. 10, co. 5, d.P.R. 212/2005.

Art. 4

L'autorizzazione, di cui al presente decreto, è subordinata al persistere dei requisiti di qualificazione in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico e all'adeguatezza delle strutture e del personale in relazione alla tipologia dei corsi, a norma dell'art. 11, co. 2, d.P.R. n. 212/2005.

Art. 5

L'istituto denominato Accademia di Costume e Moda di Roma è tenuto a garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti a norma dell'art. 11, co. 4, d.P.R. n. 212/2005.

IL MINISTRO
Prof.ssa Maria Cristina Messa



Digitally signed by MESSA
MARIA CRISTINA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE